



Edizione di Treviso

n° 8 – 16 ottobre 2009

## Sommario

- 1) DECRETO ANTICRISI (LEGGE N. 102/2009). 2
- 2) PACCHETTO SVILUPPO (LEGGE N. 99/2009). COSA CAMBIA PER LE COOPERATIVE E I CONSORZI AGRARI. 6
- 3) D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106 – MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA. 8
- 4) VARIE DI LAVORO:
  - PRESENTATA LA PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CCNL COOPERATIVE SOCIALI.
  - RINNOVI ECONOMICI. TABELLE DELLE RETRIBUZIONI IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2009.
  - INAIL: DNA LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO (VOUCHER). 9
  - RINNOVO DEL CCNL PER I DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE AGRO ALIMENTARI.
  - SANZIONI DISCIPLINARI. PUBBLICITA' DEL CODICE DISCIPLINARE.
  - VALIDITÀ DEL PATTO DI PROVA.
  - ENPALS: COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE TRAMITE MOD. UNILAV.
- 5) SCADENZIARIO MESE DI OTTOBRE 2009 13
- AII. TASSO APPLICABILE AI PRESTITI SOCIALI (da soci persone fisiche) 16

## Buone notizie nella crisi

La nuova casa comune. A fine luglio è stato firmato un preliminare di compravendita per l'acquisto della nuova sede. Come le altre associazioni di categoria anche la Federazione esce dal centro storico di Treviso: gli associati ci chiedono la possibilità di evitare il traffico cittadino, di poter parcheggiare facilmente e di avere una sede più moderna. Ci siamo impegnati, come per la Festa della Cooperazione del maggio scorso, in un'altra importante sfida. Alle cooperative vogliamo mandare il messaggio che l'Organizzazione è costantemente impegnata a migliorarsi per garantire risposte autorevoli ed efficaci ad un movimento che cresce e può diventare protagonista nel territorio. Appuntamento alla primavera del prossimo anno per brindare alla nuova Casa comune della cooperazione trevigiana.

Ora il Prosecco è solo Doc. La filiera vitivinicola trevigiana ha vinto insieme alle istituzioni locali (Camera di Commercio, Provincia e Regione) una importantissima sfida: trasformare un prodotto emergente a livello internazionale in un patrimonio esclusivo del nostro territorio. Infatti dire "Doc Prosecco" significherà, d'ora in poi, che solo le province di Treviso, Vicenza, Padova e Venezia oltre al Friuli Venezia Giulia potranno produrre Prosecco. La cooperazione vitivinicola trevigiana è stata compatta, determinata e determinante nello spingere il progetto; in poche parole un esempio di come le cooperative all'interno dei settori (e anche in modo intersettoriale) devono fare sistema.

Sempre nell'ambito del Prosecco è stato rinnovato l'accordo triennale tra Cantine Sociali trevigiane e imbottiglieri industriali. In questa tornata tutte le cantine sociali hanno siglato l'intesa che rappresenta una importantissima garanzia di redditività (che ricade sui soci produttori) e consente maggiore sicurezza per la programmazione del futuro.

Guardare oltre la crisi. Il nostro territorio non è rimasto indenne dai morsi della crisi ma i segnali di tenuta e, forse, di una ripresa non troppo distante ci sono. Anche per la cooperazione possono esserci motivi di ottimismo. Poco ricorso alla cassa integrazione e nessun licenziamento significa tenuta dell'occupazione, stabilità o flessioni contenute nei consumi e nelle esportazioni fanno sperare nel settore agro alimentare; un sistema di welfare condiviso ha permesso alle cooperative sociali, pur stringendo i denti, di garantire servizi e posti di lavoro. Le BCC, nell'isteria del sistema finanziario, hanno tenuto i nervi saldi e danno segnali di solidità e di attenzione al bisogno di credito del tessuto economico.

Guardare oltre la crisi non è più un azzardo, una pericolosa distrazione, un volo pindarico. Ogni giorno che passa diventa una necessità in uno scenario economico e sociale sempre più complesso, sempre più globale.

**1) Decreto Anticrisi (Legge n. 102/2009)**

Si riassumono qui di seguito le novità di maggiore interesse del D.L. 1° luglio 2009 n. 78 (pubblicato in G.U. n. 150 del 01/07/2009 ed entrato in vigore il 01/07/2009), convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102 (pubblicata in G.U. n. 179 del 04/08/2009, S.O. n. 140/L ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ossia il 05/08/2009), recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini".

**IVA**

**1) Art. 4-ter, commi 4-6**

L'art. 4-ter, ai commi 4, 5 e 6, ha soppresso alcune norme di favore di cui godevano le **cooperative edilizie**. Tali modifiche vanno ad incidere su due dei capisaldi in materia IVA per le cooperative edilizie:

- con le modifiche di cui ai predetti commi 4 e 5 viene abrogata la norma di favore consistente nella riduzione, sia per le assegnazioni in proprietà che per quelle in godimento a soci di cooperative edilizie, della base imponibile ai fini IVA del 30% (aree in diritto di proprietà) o del 50% (aree in diritto di superficie) del cosiddetto costo CER; in altre parole per effetto di queste modifiche la base imponibile per le assegnazioni in favore dei soci di alloggi adibiti ad abitazione principale viene ad essere pari al 100% del corrispettivo di assegnazione o godimento;
- con le modifiche di cui al comma 6, invece, viene abrogata la norma vigente per le cooperative edilizie per le quali, in deroga alle regole ordinarie in materia di fatturazione degli acconti, il momento impositivo (e quindi l'obbligo di fatturazione) veniva a coincidere con il momento del rogito notarile; per effetto di questa modifica, gli acconti versati dal socio prima del rogito notarile dovranno essere fatturati dalla cooperativa.

Pertanto i soci, già al momento del pagamento degli acconti, saranno assoggettati ad Iva del 4% o 10%, a seconda se il socio può utilizzare o meno i benefici previsti per la prima casa.

Tale norma entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione e quindi dal 5 agosto 2009.

**2) Art. 10**

L'art. 10 del D.L. n. 78/2009 ha introdotto tutta una serie di restrizioni nell'uso della **compensazione di crediti Iva**, a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di prevenire gli abusi di crediti inesistenti o non spettanti.

Ma ha anche introdotto, al fine di incrementare le compensazioni fiscali, un beneficio per l'impresa: l'innalzamento del limite di compensazione annuale che passa da **516.456,90 euro a 700.000 euro**. Si ricorda che tale limite opera per anno solare e non per periodo d'imposta e quindi indipendentemente dal fatto che si tratti di soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare o a cavallo, il tetto delle compensazioni va valutato per anno solare e quindi il nuovo limite decorrerà a partire **dell'anno 1/1/2010 – 31/12/2010**.

Per quel che riguarda il contrasto agli utilizzi impropri di crediti Iva sono state introdotte le seguenti misure:

1) Per i **crediti annuali o infrannuali Iva superiori a 10.000 euro**, l'utilizzo in compensazione può essere effettuato a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Da tale disposizione si può desumere innanzitutto che la compensazione del credito IVA c.d. "interna" (IVA da IVA) non subisce limitazioni. Pertanto il contribuente potrà liberamente utilizzare il credito IVA 2009 nelle liquidazioni periodiche del 2010 (mensili / trimestrali). Inoltre, si ritiene che la limitazione sopra accennata non sia comunque applicabile anche al caso della compensazione c.d. "esterna" nel mod. F24 relativa sempre all'IVA (ad esempio, saldo liquidazione primo trimestre 2010 compensato con il credito IVA 2009).

Tale nuovo termine di compensazione, mentre non comporta gravi disagi per i crediti infrannuali, diventa particolarmente pesante per i crediti annuali che, secondo la previgente normativa, potevano essere utilizzati a partire dal giorno successivo alla chiusura dell'anno solare indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione.

Le compensazioni Iva per importi superiori a 10.000 euro annui dovranno avvenire esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2) Per evitare al contribuente che intenda utilizzare il credito Iva di attendere la presentazione dell'intero modello Unico, che normalmente è trasmesso telematicamente entro il 30 settembre, è stato inserito un periodo all'art. 3 del D.p.r. 322/1998 il quale prevede la possibilità di presentare **la dichiarazione Iva in forma autonoma** in maniera tale da anticipare la presentazione per la successiva compensazione a partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione.

3) Questa nuova possibilità di presentazione in forma autonoma della dichiarazione Iva ha indotto il legislatore ad esonerare alla **comunicazione dati Iva** quei contribuenti che presentano la dichiarazione Iva entro febbraio.

4) Per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione **crediti Iva superiori a 15.000 euro annui**, hanno l'obbligo di richiedere un visto di conformità delle dichiarazioni da cui emerge il credito.

In alternativa la dichiarazione è sottoscritta oltre che dal rappresentante legale, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione relativamente a quei contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile. Sono previste pesanti sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci.

### 3) Art. 15, comma 6

L'art. 15, comma 6, del D.L. n. 78/2009 ha previsto che, anche per il versamento dell'Iva da adeguamento agli studi di settore, possa essere utilizzata la modalità di pagamento rateale.

Tale procedura di rateazione dell'Iva si rende applicabile anche all'adeguamento Iva relativo al periodo d'imposta 2008, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con Comunicato stampa del 02/07/2009.

## IRES

### 4) Art. 5, commi 1-3 bis

L'art. 5 del D.L. n. 78/2009 ha previsto un'agevolazione per le imprese che a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (1° luglio 2009) e fino al 30 giugno 2010, effettueranno degli investimenti in **nuovi macchinari** e in **nuove apparecchiature**.

Il beneficio è pari ad una detassazione (variazione in diminuzione in RF) del 50% di tali investimenti che si andrà ad affiancare all'ordinario ammortamento del cespite.

La variazione in diminuzione può anche produrre una perdita fiscale.

Gli investimenti che produrranno la suddetta variazione in diminuzione, come già anticipato, saranno quelli effettuati nel periodo **1° luglio 2009 – 30 giugno 2010**.

L'agevolazione in esame può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.

Non si tiene pertanto conto di tale agevolazione in sede di versamento degli acconti.

La norma parla di detassazione di reddito d'impresa: quindi sono comprese sicuramente le cooperative, oltre le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali. Restano invece fuori gli investimenti dei professionisti.

Passando al cuore dell'agevolazione esaminiamo quali possono essere gli investimenti agevolabili: la norma parla di **macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO**, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, pubblicato nella G.U. n. 296 del 21/12/2007.

Non si tratta di macchine di uso comune, bensì di beni e attrezzature utilizzate più frequentemente nell'industria metalmeccanica.

I suddetti beni devono essere beni strumentali da iscrivere nelle immobilizzazioni e destinati a rimanere investiti durevolmente nell'impresa.

Infine la norma inserisce una clausola di decadenza del beneficio ed una di preclusione al beneficio:

- **l'incentivo fiscale è revocato se:**

⇒ l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;

⇒ i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo;

- i soggetti titolari di attività industriali **a rischio di incidenti sul lavoro**, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005 n. 238, possono usufruire degli incentivi solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

### **5) Art. 5, comma 3-ter e 3-quater**

L'art. 5, comma 3-ter del D.L. n. 78/2009 ha introdotto una norma per favorire, attraverso l'aumento del capitale sociale, la fiscalità delle imprese.

Per aumenti di capitale di società di capitali (comprese le cooperative) e di società di persone di importo **fino a 500.000 euro**, effettuati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli artt. 2342 e 2464 c.c. perfezionati entro il 5 febbraio 2010, presumendo un rendimento del 3% annuo, è stata prevista una deduzione fiscale di pari importo per 5 periodi di imposta (quello in corso alla data di perfezionamento dell'operazione e i quattro periodi di imposta successivi).

Inoltre, l'art. 5, al comma 3-quater ha previsto, al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, un'apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate all'attenuazione degli oneri finanziari sulle piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti.

### **6) Art. 6**

L'art. 6 del D.L. n. 78/2009, per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, *entro il 31 dicembre 2009*, ha previsto una revisione dei coefficienti di ammortamento, compensata con diversi coefficienti di beni industrialmente meno strategici.

In pratica ci si aspetta una revisione delle aliquote di ammortamento dei beni ad avanzato deperimento tecnologico, ma tale revisione potrebbe andare a discapito di una riduzione di aliquote di ammortamento di altri beni d'impresa, visto che il provvedimento parla di compensazione con diversi coefficienti per beni industrialmente meno strategici.

### **7) Art. 12**

L'art. 12 del D.L. n. 78/2009 ha introdotto una nuova stretta sui paradisi fiscali: in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, se non opportunamente dichiarati nel quadro RW della dichiarazione, ai soli fini fiscali, si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

## **VARIE**

### **8) Art. 9**

L'art. 9 del D.L. n. 78/2009 ha introdotto una nuova disciplina volta a garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Questo provvedimento, non propriamente di natura fiscale, ha comunque un'importanza fondamentale per il mondo delle cooperative (in particolar modo per le cooperative sociali) che vantano ingenti crediti con la pubblica amministrazione.

Il provvedimento prevede infatti una serie di disposizioni che riguardano i futuri impegni della pubblica amministrazione, nonché altre per impegni già assunti ed esigibili al 31/12/2008 ed ancora in "sofferenza" alla data di pubblicazione del presente decreto.

Quindi per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, le pubbliche amministrazioni **entro il 31/12/2009** devono adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per le somministrazioni, forniture ed appalti. Tali misure sono pubblicate sul sito internet delle varie amministrazioni.

In pratica il funzionario che formula l'impegno di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio. La violazione di tale obbligo prevede delle responsabilità disciplinari ed amministrative.

Sono escluse dalla nuova disciplina le aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni.

### ADEMPIMENTI

#### 9) Art. 11-bis

L'art. 11-bis del D.L. n. 78/2009 ha previsto che l'autorizzazione all'esercizio delle attività di commercio sulle aree pubbliche è subordinato alla presentazione del Durc; la verifica dovrà poi essere replicata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Conseguentemente sono stati integrati i casi di revoca dell'autorizzazione aggiungendo la mancata presentazione iniziale e annuale del Durc.

#### 10) Art. 23, comma 13

L'art. 23, comma 13 del D.L. n. 78/2009 ha previsto che dal primo di ottobre 2009 scatta la possibilità (salvo ulteriore proroga) di nascita di un'impresa mediante la comunicazione unica da inoltrare al registro imprese che consentirà all'assolvimento previdenziale, assistenziale fiscale e per l'attribuzione del codice fiscale e della partita Iva.

### AGEVOLAZIONI

#### 11) Art. 15, comma 8-septies e 8-novies

L'art. 15, comma 8-septies, del D.L. n. 78/2009 ha reintrodotto il credito di imposta a favore delle imprese di autotrasporto, nei limiti di spesa di cui alle somme residue dall'adozione delle misure di sostegno al credito e gli investimenti nel settore dell'autotrasporto, previste dall'art. 2 del D.L. n. 162/2008, pari a 44 milioni di euro.

Il credito d'imposta è pari ad una quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, posseduto ed utilizzato per l'attività di autotrasporto. In particolare:

- per i veicoli di massa compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate, il credito d'imposta è pari al **38,5%** della tassa automobilistica pagata per il 2009;
- per i veicoli di massa superiore a 11,5 tonnellate, il credito d'imposta è pari al **77%** della tassa automobilistica pagata per il 2009.

Tale credito d'imposta:

- è utilizzabile in compensazione;
- non è rimborsabile;
- non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap;
- non concorre alla formazione dell'imponibile Ires;
- non rileva ai fini del rapporto per la determinazione degli interessi passivi deducibili (art. 61 del Tuir) o della quota di inerenza degli altri costi ammessi in deduzione (art. 109, comma 5 del Tuir).

Per fruire del beneficio, è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da inviare tramite raccomandata all'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara.

Le misure evidenziate sono contenute nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2009.

Inoltre, con la Risoluzione n. 208 del 10/08/2009, l'Agenzia delle Entrate ha determinato il codice tributo per l'utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d'imposta. Il codice tributo è **6819** e l'anno di riferimento è il 2009.

Infine, con la Risoluzione n. 247 del 15/09/2009 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, ai sensi dell'art. 17 della L. 102/09, di conversione del D.L. 78/09. Il nuovo codice tributo è **6822** e l'anno di riferimento è quello in cui si effettua la compensazione.

## **2) Pacchetto Sviluppo (Legge n. 99/2009). Cosa cambia per le cooperative e i consorzi agrari.**

La Legge n. 99 del 23/07/2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", pubblicata nella G.U. n. 176 del 31/07/2009, ha previsto una serie di disposizioni anche per le società cooperative e i consorzi agrari, rispettivamente agli artt. 10 e 9.

Si segnalano, in particolare, per le **cooperative**:

- ✓ l'iscrizione automatica all'Albo delle società cooperative che si iscrivono al Registro delle Imprese;
- ✓ l'efficacia costitutiva dell'iscrizione all'Albo delle società cooperative;
- ✓ l'abrogazione dell'art. 2515, comma 3 del c.c. che obbligava le cooperative a mutualità prevalente ad indicare nella corrispondenza lo status di cooperativa a mutualità prevalente;
- ✓ l'invio telematico all'Albo delle notizie di bilancio in relazione alla mutualità (art. 2513) ed alle clausole mutualistiche (art. 2514 c.c.);
- ✓ la comunicazione all'Albo del cambiamento da mutualità prevalente a mutualità non prevalente e viceversa;
- ✓ la soppressione dell'obbligo di redigere il bilancio straordinario per le cooperative che avendo perso la prevalenza ex art. 2513 c.c. non sopprimono le clausole mutualistiche ex art. 2514 c.c.;
- ✓ il rientro nel regime della prevalenza dopo un anno di rispetto dei parametri ex art. 2513 c.c.;
- ✓ la precisazione che le revisioni sono effettuate nel solo interesse pubblico e non anche per interessi privati;
- ✓ la riorganizzazione dell'Istituto Italiano di Studi Cooperativi Luzzatti;
- ✓ il riconoscimento dell'esclusiva competenza del Ministero Sviluppo Economico e, quindi, delle Associazioni Cooperative, sulle questioni relative alla mutualità;
- ✓ la sanzione per il tardivo ottemperamento alle diffide dei revisori senza giustificato motivo;
- ✓ lo scioglimento d'ufficio delle cooperative inattive che non hanno depositato i bilanci negli ultimi cinque anni.

Per quanto concerne invece i **consorzi agrari**, l'art. 9 ha previsto che gli stessi sono considerati cooperative a mutualità prevalente di diritto indipendentemente dal rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 2513 c.c. per le cooperative in genere, qualora rispettino però i requisiti di cui all'art. 2514 c.c..

Gli statuti dei consorzi agrari dovranno essere adeguati entro 12 mesi dal 15/08/2009 (data di entrata in vigore della presente legge).

La prevalenza di diritto dovrebbe avere effetti solo ai fini fiscali e non anche per la qualificazione di "imprenditore agricolo" ai fini previdenziali e civilistici. A ciò, infatti, dovrebbero ostare il comma 2, dell'articolo 1, della legge 228/01 e l'articolo 1, della legge 240/84, anche se ai fini previdenziali i consorzi agrari hanno una normativa specifica.



In dettaglio.

Il **COMMA 1** integra l'articolo 2511 del codice civile. Dispone, in sintesi, che l'iscrizione all'Albo delle cooperative è condizione per acquisire lo *status* di "società cooperativa" (e del regime fiscale specifico). L'iscrizione ha, quindi, natura costitutiva. La mancata iscrizione delle cooperative esistenti porta a perdere lo *status* di cooperativa con il conseguente scioglimento e devoluzione del patrimonio indivisibile ai fondi mutualistici. La norma ha la finalità di garantire che tutte le cooperative siano iscritte nell'apposito Albo (anche ai fini delle revisioni delle cooperative non aderenti a Centrali cooperative) nonché la finalità di superare la non coincidenza tra i dati risultanti dal Registro delle imprese e quelli risultanti dall'Albo.

I **COMMI 2 e 3** dispongono che l'iscrizione e la cancellazione (quest'ultima anche per trasformazione in altra forma societaria) nel Registro delle imprese comporti l'automatica iscrizione o cancellazione anche all'Albo delle cooperative e, inoltre, che le comunicazioni al Registro delle imprese assolvono anche all'iscrizione all'Albo. Lo scopo della norma è, sia di evitare un carico burocratico ulteriore per le società cooperative, sia di garantire la coincidenza di talune informazioni tra il Registro delle imprese e l'Albo.

Il **COMMA 4** dispone la comunicazione dei dati relativi alla prevalenza mutualistica (articolo 2513 codice civile) all'Albo delle società cooperative attraverso gli strumenti informatici.

Il **COMMA 5** dispone l'abrogazione della norma articolo 2515, comma 3, codice civile) che obbliga le cooperative a mutualità prevalente ad indicare nella corrispondenza lo *status* di cooperativa a mutualità prevalente.

Il **COMMA 6** dispone l'invio telematico delle sole notizie di bilancio ai fini dello status relativo all'articolo 2513 del codice civile e non dell'intero bilancio. Anche tale norma è diretta ad alleviare il carico burocratico per le società cooperative.

Si evidenzia che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione consistente nella sospensione semestrale delle attività contrattuali delle cooperative.

Il legislatore ha usato la parola "omessa". Quindi, si ritiene che la comunicazione tardiva, anche a seguito di diffida del revisore, comporti la immediata revoca della sanzione.

Il **COMMA 7** dispone la vidimazione, della CCIA, senza spese, del registro delle operazioni della procedura concorsuale. Fino ad oggi la vidimazione era di competenza di un componente il comitato dei creditori.

Il **COMMA 8** dispone la soppressione dell'adempimento della redazione e della certificazione del c.d. bilancio straordinario per le cooperative che perdono la prevalenza ma che conservano le clausole mutualistiche di cui all'Articolo 2514 c.c. e che non abbiano emesso strumenti finanziari. Infatti, per le cooperative che non modificano le clausole e che non abbiano emesso strumenti finanziari, il patrimonio indivisibile rimane vincolato alla società e, quindi, non può realizzarsi l'acquisizione dello stesso a favore dei soci.

Di positivo si evidenzia, inoltre, che la legge prevede ora anche il rientro nella mutualità prevalente, che si verifica al decorso di un anno dalla riacquisizione dei parametri *ex articolo 2513 codice civile*. Infatti l'articolo 2545-*octies* codice civile prevedeva la sola perdita dello status di cooperativa a mutualità prevalente (due anni) e non anche la riacquisizione prevista con la novella (un anno).

La norma prevede, inoltre, una sanzione consistente nella sospensione delle attività contrattuali delle cooperative che, perdendo lo status di CMP, omettono o ritardano di darne comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Si evidenzia che nella norma in esame il legislatore ha considerato non solo l'omissione ma anche la ritardata comunicazione. Sul significato di ritardo, ad oggi, si può ipotizzare il trascorrere dell'anno relativo a quello di approvazione del bilancio, ossia dall'anno successivo all'esercizio sociale cui il bilancio si riferisce.

Il **COMMA 9** chiarisce che la revisione cooperativa è effettuata nel solo interesse pubblico. La norma, in sintesi, preclude azioni di risarcimento dei danni da parte di soci e terzi per omessa vigilanza da parte del Ministero e delle Associazioni Cooperative. Quindi, preclude aspettative dei privati sugli effetti della revisione.

Il **COMMA 11** stabilisce che sul carattere mutualistico della cooperativa il Ministero dello Sviluppo Economico ha competenza esclusiva.

Il **COMMA 12** serve a chiarire che le cooperative che ottemperano tardivamente e senza giustificato motivo alle prescrizioni impartite in sede vigilanza cooperativa sono soggette ad una sanzione consistente nella sospensione semestrale di ogni attività contrattuale dell'ente. La norma è stata voluta in quanto spesso le cooperative risultano inottemperanti nei termini alle diffide impartite dal revisore salvo, poi, ottemperare nelle more dell'adozione del provvedimento sanzionatorio da parte del Ministero.

Il **COMMA 13** modifica l'articolo 223-*septiesdecies* delle disposizioni transitorie del codice civile ed è diretto a mettere a regime lo scioglimento di ufficio delle cooperative che non hanno depositato i bilanci negli ultimi cinque anni. Si tratta di mera semplificazione delle procedure visto che risultano iscritte al registro delle imprese cooperative che non svolgono da anni nessuna attività e che non procedono nemmeno a compiere gli atti formali, come il deposito del bilancio. La disposizione ha, quindi, la finalità di garantire lo scioglimento senza nomina del liquidatore di quelle cooperative che da anni risultano esistenti solo formalmente e che concretamente risultano inattive.

Tuttavia, considerato che l'articolo 2545-*septiesdecies* c.c. (scioglimento per atto dell'autorità) rimane in vigore, è necessario coordinare le due norme.

In sintesi:

- secondo l'articolo 2545-*septiesdecies* l'autorità di vigilanza **può** sciogliere le cooperative che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio, oppure che non perseguono lo scopo mutualistico o che non sono in grado di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite;
- il nuovo articolo 223-*septiesdecies*, invece, prevede lo scioglimento *ope legis* delle cooperative (non, quindi, come atto discrezionale) che non hanno depositato i bilanci da oltre cinque anni.

Si provvede alla nomina del liquidatore solo qualora risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari.

### 3) D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 – Modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza.

Sulla G.U. del 5 agosto 2009, n. 180 (supplemento ordinario n. 142) è stato pubblicato il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 che modifica ed integra le disposizioni del D.lgs. n. 81/08.

In particolare si segnala l'*articolo 58* di modifica all'articolo 89 del d.lgs. 81/08, contenente un importante chiarimento sull'applicazione delle normative in materia di sicurezza del lavoro ai consorzi nei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV, Capo I del Testo Unico).

Infatti alla lettera i), dell'articolo 89 (*Definizioni*) viene inserito un periodo che chiarisce che l'applicazione delle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili si applichi all'impresa assegnataria dei lavori e non al consorzio.

Inoltre, ad ulteriore chiarimento, nel medesimo articolo viene inserita la lettera "*i-bis*) che definisce l'impresa esecutrice quale "*impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali*".

Inoltre, si comunica che l'INAIL, a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs. N. 106/09 (20 agosto scorso), recante disposizioni correttive ed integrative al T.U. sulla sicurezza, **ha fornito con la circolare n. 43 del 25 agosto 2009 le istruzioni necessarie per effettuare la comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali.**

Come noto, infatti, il Dlgs. n. 106 ha in parte modificato l'art. 18, comma 1, lett. aa) del T.U., stabilendo che la comunicazione obbligatoria all'INAIL od all'IPSEMA dei nominativi degli RLS aziendali debba essere effettuata una volta sola ed in via telematica. Solo in caso di nuova elezione o designazione dei rappresentanti la comunicazione andrà effettuata ex novo.

In questa prima fase di applicazione della nuova normativa, la comunicazione dovrà essere eseguita con riferimento ai nominativi dei rappresentanti già eletti o designati.

Secondo quanto stabilito dalla circolare dell'INAIL, tuttavia, **sono esentati dall'obbligo di comunicare i nominativi degli RLS già eletti o designati** i datori di lavoro che, in vigenza del vecchio testo dell'art. 18, comma 1, lett. aa) del T.U. n. 81/08 e secondo le istruzioni fornite dall'INAIL con la circolare n. 11/09 (vedi circolare del Servizio Sindacale n. 26 del 14 maggio 2009, prot. n. 3331/1408), abbiano già adempiuto



all'obbligo, comunicando il nominativo con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2008, sempre che, nel corso del 2009, non siano intervenute variazioni di nomine o designazioni.

**Nei casi in cui l'RLS non sia stato ancora designato, invece, l'obbligo di comunicazione scatta a partire dalla prima elezione o designazione.**

La comunicazione va effettuata connettendosi al sito dell'Istituto [www.inail.it](http://www.inail.it) ed eseguendo la procedura informatica descritta nella circolare in commento.

Si ricorda, infine, che l'art. 55 del T.U., così come modificato dall'art. 32 del decreto correttivo **prevede in caso di inadempimento una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.**

L'articolo 18 del correttivo (Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009), inoltre, è intervenuto in relazione ai principi di redazione e di tenuta del **documento di valutazione dei rischi** introducendo alcune semplificazioni. La prima riguarda **la scelta dei criteri di redazione** del documento che è rimessa al datore di lavoro. Recita, infatti l'articolo 18 che *"il DVR viene redatto in base a criteri scelti dal datore di lavoro, il quale vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione"*. La seconda semplificazione riguarda la procedura necessaria ad ottenere la **"certezza" della data** apposta sul documento di valutazione rischi: viene introdotto il principio per il quale, in alternativa alla data certa, può essere sufficiente la "data attestata", cioè la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro (che assume la responsabilità giuridica), del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente.

Per quanto riguarda i **tempi** di redazione del documento di valutazione dei rischi occorre osservare che il novellato articolo 28 del D.Lgs n. 81/2008, comma 3 bis stabilisce che: *"in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività"*. Inoltre, sono state introdotte novità anche in materia di revisioni del documento di valutazione dei rischi (art. 29, comma 3 del D.Lgs n. 81/2008): se da un lato, infatti, sono rimaste invariate le causali obbligatorie che ne impongono la revisione, dall'altro, l'articolo 19 comma 1, del D.Lgs n. 106/2009 fissa, per l'aggiornamento del documento di valutazione un **termine di 30 giorni** che decorre dal verificarsi di una delle ipotesi previste dalla norma. Nello specifico, la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata al verificarsi dei seguenti eventi :

- modifiche del processo produttivo;
- riorganizzazione del lavoro significativa per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- a seguito di infortuni significativi;
- quando i risultati della sorveglianza n'evidenzino la necessità.

**Tutte le novità del Decreto correttivo verranno esaminate in modo approfondito durante il Seminario che si terrà il prossimo 23 ottobre (dalle ore 14.00) in Villa Braida, a Zerman di Mogliano Veneto (TV).**

#### 4) VARIE DI LAVORO

##### **PRESENTATA LA PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CCNL COOPERATIVE SOCIALI**

E' stata presentata all'inizio del mese di Agosto, dalle Organizzazioni sindacali, la Piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL Cooperative sociali che scadrà il prossimo 31/12/09.

**RINNOVI ECONOMICI. Tabelle delle retribuzioni in vigore dal 1° SETTEMBRE 2009**

<b>CCNL SETTORE COMMERCIO</b>				
LIVELLI	PAGA BASE	CONTINGENZA	III ELEMENTO (Prov. TV)	TOTALE
Quadri	1530,32	540,37	9,30	2079,99
1° Livello	1378,51	537,52	9,30	1925,33
2° Livello	1192,40	532,54	9,30	1734,24
3° Livello	1019,18	527,90	9,30	1556,38
4° Livello	881,46	524,22	9,30	1414,98
5° Livello	796,36	521,94	9,30	1327,60
6° Livello	714,97	519,76	9,30	1244,03
7° Livello	612,11	517,51 + 5,16	9,30	1120,47

a) - Indennità Funzione x i Quadri è pari ad Euro 250,76 per 14 mensilità

<b>CCNL SETTORE DISTRIBUZIONE COOPERATIVA</b> (Settimana di n. 38 ore - Divisore mensile = 165)				
LIVELLI	PAGA BASE	CONTINGENZA	III ELEMENTO	TOTALE
Quadri	1559,09	541,85	3,10	2104,04
1° Super	1479,61	540,72	3,10	2023,43
1° Livello	1418,46	538,83	3,10	1960,39
2° Livello	1235,05	533,85	3,10	1772,00
3° livello S.	1100,54	529,98	3,10	1633,62
3° Livello	1021,05	528,28	3,10	1552,43
4° Livello S.	947,69	525,92	3,10	1476,71
4° Livello	880,43	524,49	3,10	1408,02
5° Livello	794,82	522,18	3,10	1320,10
6° Livello	611,40	517,33	3,10	1131,83

a) - Dal 01/07/2008 l'Indennità Funzione x i Quadri e' pari ad Euro 250,76 per 14 mensilità

**INAIL: DNA LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO (voucher)**

L'Inail ha istituito una procedura per l'invio telematico della denuncia nominativa degli assicurati per lavoro accessorio occasionale (noto anche come voucher). Le istruzioni operative sono contenute nella nota n. 8270 del 7-9-2009.

I committenti di prestazioni occasionali di tipo accessorio hanno l'obbligo di comunicare all'Istituto, prima dell'inizio della prestazione, i dati relativi al luogo ed al periodo della prestazione ed i dati anagrafici propri e del prestatore, anche in caso di variazioni del periodo di lavoro (cessazione o modifica del periodo).

Oltre ai consueti canali (fax gratuito numero 800.657.657 e del contact center INPS/INAIL al numero 8031649) è quindi possibile utilizzare la procedura on line ([www.inail.it](http://www.inail.it), nella sezione Punto Cliente) sia per la prima comunicazione Dna sia per le eventuali successive variazioni.

**RINNOVO DEL CCNL PER I DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE AGRO ALIMENTARI**

**TABELLA DELLE RETRIBUZIONI IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2009** ( Settimana di n. 39 ore - Divisore mensile = 173)

<b>CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE</b>						
LIVELLI	PAGA BASE da 01/10/2009	CONTINGENZA da 1/11/91	PREMIO PROD. Art. 55 ccnl	E.D.R.	TOTALE	Retr.gg.
1° Livello S	1786,12	545,72	28,55	10,33	<b>2370,72</b>	91,18
1° Livello	1553,14	538,70	24,83	10,33	<b>2127,00</b>	81,81
2° Livello	1281,37	530,51	20,48	10,33	<b>1842,69</b>	70,87
3° livello A	1126,05	525,83	18,00	10,33	<b>1680,21</b>	64,62
3° Livello	1009,56	522,32	16,14	10,33	<b>1558,35</b>	59,94
4° Livello	931,88	519,99	14,90	10,33	<b>1477,10</b>	56,81
5° Livello	854,24	517,65	13,66	10,33	<b>1395,88</b>	53,69
6° Livello	776,59	515,31	12,41	10,33	<b>1314,64</b>	50,56

A) il rinnovo del CCNL siglato il 22/09/2009 prevede l'erogazione ai lavoratori in forza alla predetta data di un importo a titolo di UNA TANTUM pari ad **Euro 227,20** lordi, non riparametrati per singolo livello, a copertura della vacanza contrattuale dal 1/6/2009 al 30/9/2009. Per il personale assunto/cessato nel periodo, nonché per il personale in forza con orario part-time la predetta somma deve essere riproporzionata. Tale somma deve essere corrisposta con le retribuzioni del mese di OTTOBRE 2009.

<b>CCNL TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI</b>						
LIVELLI	PAGA BASE da 01/10/2009	CONTINGENZA da 1/11/91	PREMIO PROD. Da 01/02/94	E.D.R.	TOTALE	Retr.gg.
1° Livello A	1786,12	545,72	50,80	10,33	<b>2392,97</b>	92,04
1° Livello	1553,14	538,70	46,53	10,33	<b>2148,70</b>	82,64
2° Livello	1281,37	530,51	41,55	10,33	<b>1863,76</b>	71,68
3° livello A	1126,05	525,83	38,71	10,33	<b>1700,92</b>	65,42
3° Livello	1009,56	522,32	36,57	10,33	<b>1578,78</b>	60,72
4° Livello	931,88	519,99	35,15	10,33	<b>1497,35</b>	57,59
5° Livello	854,24	517,65	33,73	10,33	<b>1415,95</b>	54,46
6° Livello	776,59	515,31	32,31	10,33	<b>1334,54</b>	51,33

a) Il minimo della "Indenn. Funzione QUADRI" è di Euro/mese **120,00** per il livello 1/a e di Euro/mese **90,00** per il Livello 1°.

b) il rinnovo del CCNL siglato il 8/10/2009 prevede l'erogazione ai lavoratori in forza alla predetta data di un importo a titolo di UNA TANTUM pari ad **Euro 227,20** lordi, non riparametrati per singolo livello, a copertura della vacanza contrattuale dal 1/6/2009 al 30/9/2009. Per il personale assunto/cessato nel periodo, nonché per il personale in forza con orario part-time la predetta somma deve essere riproporzionata. Tale somma deve essere corrisposta con le retribuzioni del mese di OTTOBRE 2009.

**SANZIONI DISCIPLINARI. PUBBLICITA' DEL CODICE DISCIPLINARE.**

La pubblicità del codice disciplinare cioè l'esposizione in un luogo in cui esso sia ben visibile a tutti i dipendenti è necessaria, in ogni caso, al fine della validità delle sanzioni disciplinari cosiddette conservative: il biasimo scritto, la multa, la sospensione non retribuita dal lavoro. Secondo la sentenza 26/05/2009 n. 12121 Corte di Cassazione, la pubblicità non è necessaria al fine della validità del licenziamento disciplinare,

qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, come definiti dalla legge.

Considerato che le sanzioni disciplinari di tipo conservativo sono le più frequenti è importante che ogni cooperativa verifichi l'esposizione del codice disciplinare o, se contenuto nel regolamento interno ai sensi della l. 142/2001, esso sia regolarmente consegnato al socio lavoratore.

### **VALIDITÀ DEL PATTO DI PROVA**

Il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto. L'indicazione delle mansioni può essere operata anche «per relationem» alla qualifica di assunzione, ove questa corrisponda ad una declaratoria del contratto collettivo che definisca le mansioni comprese nella qualifica.

Il licenziamento nel corso del periodo di prova è libero, non soggetto a sindacato da parte del giudice. L'art. 2096 c.c., infatti, prevede espressamente che durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità.

### **ENPALS: COMUNICAZIONE D'ASSUNZIONE TRAMITE MOD. UNILAV**

L'ENPALS, con la Circolare n. 16 del 1° settembre 2009, riguardante il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, conferma che non sono più tenuti ad iscriversi nell'elenco speciale costituito presso l'Ufficio speciale del collocamento dei lavoratori dello spettacolo e relative Sezioni.

Per le comunicazioni di assunzione, proroghe, trasformazioni, distacco, trasferimento e cessazione dei rapporti di lavoro dello spettacolo deve essere utilizzato il modello UNILAV.

5) SCADENZIARIO MESE DI OTTOBRE 2009

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO O CAUSALE CONTRIBUTO
15 Giovedì	Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati	Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni del mese solare precedente	La registrazione riguarda le operazioni per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale	
16 Venerdì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva	1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro
		Versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese	Modello F24	1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente (art. 5 D.L. n. 185/2008)
		Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3802 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Sostituti d'imposta
		Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3848 - Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo
		Versamento dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3847 - Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto
		Versamento ritenute alla fonte su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente	Modello F24	1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
		Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente	Modello F24	1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
		Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente	Modello F24	1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio

16 Mercoledì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente	Modello F24	1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi
	Società di capitali, cooperative a responsabilità limitata, banche popolari	Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente	Modello F24	1035- Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo di acconto
	Contribuenti Iva mensili	Versamento dell'Iva dovuta per il mese precedente	Modello F24	6009- Versamento Iva mensile settembre
	Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento	Presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente, da esportatori abituali	Mediante invio telematico	
	Datori di lavoro	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente	Modello F24	DM10 - Versamenti o compensazioni relativi a modelli DM10/2
		Versamento del contributo INPS - Gestione separata lavoratori autonomi – sui compensi corrisposti nel mese precedente ai soggetti tenuti all'iscrizione nell'apposita gestione separata INPS di cui alla L. 335/95	Modello F24	C10 - Versamenti dei committenti per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria  CXX - Versamenti dei committenti per i collaboratori privi di copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica ed assistenziale
20 Martedì	Operatori intracomunitari con obbligo mensile	Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese precedente	Mediante raccomandata o presentazione diretta presso gli uffici doganali.  <b>N.B.</b> La scadenza è prorogata di 5 giorni in caso di utilizzazione dell'EDI	
26 Lunedì	Datori di lavoro agricolo	Versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli	Bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali	
30 Venerdì	Titolari di contratti di locazione	Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/10/2009	Modello F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari	115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo 114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione) 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici



30 Venerdì	<b><u>Enti associativi</u></b> <b>già costituiti alla data del 29 novembre 2008</b> <b>o costituiti entro il 31 agosto 2009</b>	Comunicazione, all'Agenzia delle Entrate, dei dati rilevanti ai fini fiscali	La comunicazione deve essere inviata con modalità telematiche utilizzando il modello EAS, disponibile sul sito web dell'Agenzia delle Entrate	
---------------	---	--	---	--

**ALLEGATO: TASSO APPLICABILE AI PRESTITI SOCIALI (da soci persone fisiche)**

**LIMITE MASSIMO:**

- € 31.776,02 per le cooperative in genere,
- € 63.552,04 per le coop di lavoro, agricole di trasformazione ed edilizie di abitazione.

PERIODO	Tasso minimo BFP		Aumento deducibile (1)		Tasso massimo deducibile per la COOPERATIVA	Tasso massimo BFP		Aumento (2)		Tasso massimo agevolato per il SOCIO (3)
01/06/2008 – 30/06/2008	2,30%	+	0,90	=	3,20%	4,00%	+	2,50%	=	6,50%
01/07/2008 – 31/07/2008	2,35%	+	0,90	=	3,25%	4,05%	+	2,50%	=	6,55%
01/08/2008 – 31/08/2008	2,25%	+	0,90	=	3,15%	4,05%	+	2,50%	=	6,55%
01/09/2008 – 31/10/2008	2,10%	+	0,90	=	3,00%	4,00%	+	2,50%	=	6,50%
01/11/2008 – 30/11/2008	2,00%	+	0,90	=	2,90%	3,90%	+	2,50%	=	6,40%
01/12/2008 – 31/12/2008	1,60%	+	0,90	=	2,50%	3,60%	+	2,50%	=	6,10%
01/01/2009 – 31/01/2009	1,20%	+	0,90	=	2,10%	3,60%	+	2,50%	=	6,10%
01/02/2009 – 28/02/2009	1,00%	+	0,90	=	1,90%	3,80%	+	2,50%	=	6,30%
01/03/2009 – 31/03/2009	1,00%	+	0,90	=	1,90%	3,60%	+	2,50%	=	6,10%
01/04/2009 – 30/04/2009	1,05%	+	0,90	=	1,95%	3,90%	+	2,50%	=	6,40%
01/05/2009 – 31/05/2009	1,10%	+	0,90	=	2,00%	4,00%	+	2,50%	=	6,50%
01/06/2009 – 30/06/2009	1,05%	+	0,90	=	1,95%	4,40%	+	2,50%	=	6,90%
01/07/2009 – 31/07/2009	1,05%	+	0,90	=	1,95%	4,40%	+	2,50%	=	6,90%
01/08/2009 – 31/08/2009	0,85%	+	0,90	=	1,75%	4,35%	+	2,50%	=	6,85%
01/09/2009 – 30/09/2009	0,75%	+	0,90	=	1,65%	4,15%	+	2,50%	=	6,65%
01/10/2009 – 31/10/2009	0,65%	+	0,90	=	1,55%	4,15%	+	2,50%	=	6,65%

**(NB):** Per i prestiti che provengono da soci persone fisiche che li versano però nell'esercizio di impresa "commerciale" (= da soci imprenditori NON agricoli) o da soci di Società:

- a) gli interessi relativi costituiscono "redditi di impresa" e quindi non vanno assoggettati a trattenuta confluendo nel Modello Unico dei percipienti;
- b) non vi sono limiti massimi di finanziamento, né agevolazioni per i percipienti;
- c) potrebbe evidenziarsi qualche ipotesi di indeducibilità degli interessi passivi corrisposti su tali prestiti (artt. 96, 97 e 98 DPR 917/1986)

(1) previsto dall'art. 1, comma 465 della L. 311/04 (Finanziaria 2005)

(2) stabilito dall'art. 6/bis D.L. 693/1980

(3) vale anche per i **DIVIDENDI** (art. 17, comma 3 della L. 72/1983); per questi non vi è la limitazione della "deducibilità" disposta invece per gli interessi sui prestiti.